

**Ordinanza Sindacale n. 09 del 08/03/2022****OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE – ESTUMULAZIONI NEL
CIMITERO COMUNALE****IL SINDACO**

VISTO il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTI gli artt. 76, 87, 88, e 89 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco il compito di regolare, in via ordinaria, le estumulazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2014;

DATO ATTO che ad oggi non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove batterie di loculi e ad oggi nel cimitero comunale sono disponibili pochissimi loculi per le tumulazioni a fronte della media di esigenze stimate negli ultimi 10 anni;

RILEVATA la grave situazione di insufficienza, rispetto al fabbisogno, dei loculi disponibili all'interno del civico cimitero comunale, ove risultano così limitate le disponibilità numeriche da non poter fronteggiare le necessità già nei prossimi mesi;

RICHIAMATO l'art. 92, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che detta: "... 1) Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero...";

RICHIAMATO, altresì, il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2014 il quale dispone:

all'Articolo 65 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.



Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

all'Articolo 66 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "n" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;*
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56;*
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;*
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;*
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.*

ACCERTATO che per molte salme tumulate nei loculi del sopracitato cimitero, il decesso risulta avvenuto da ben oltre 50 anni per cui si può procedere alla loro estumulazione;

CONSIDERATA la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di estumulazioni nel suddetto Cimitero comunale per il recupero dei loculi contenenti salme tumulate da oltre 50 anni, ai sensi delle sopracitate norme;

ACCERTATO che per alcuni manufatti cimiteriali sono privi anche di concessione cimiteriale;

PRESO ATTO che da sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico Comunale si sono evidenziate criticità statiche riguardanti le lapidi e i rivestimenti di parte dei loculi costruiti in aderenza ai muri perimetrali di cinta che potrebbero determinare nel tempo, a seguito di successive infiltrazioni dovute agli agenti atmosferici, azioni del vento nonché fenomeni di gelo e disgelo, un ulteriore aggravio del degrado in atto con possibile pericolo di crollo nelle zone sottostanti;

RITENUTO necessario, per la tutela dell'incolumità pubblica e privata, procedere a liberare i succitati loculi pericolanti;

CONSIDERATO che dette operazioni cimiteriali di estumulazione ordinaria sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuovi loculi al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità esistente;

RITENUTO di dover procedere di conseguenza;

ATTESO che, a tal fine, questo Comune assumerà ogni strumento di ricerca e/o informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'esumazione ordinaria, quali l'affissione della presente ordinanza presso il Cimitero stesso, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed ogni altra ulteriore utile iniziativa, compresa la comunicazione ai parenti noti;

TENUTO conto che si procederà all'estumulazione ordinaria dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata dalle estumulazioni, durante i giorni di esecuzione dei lavori;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il D.P.R. n. 285/1990;
- gli articoli 50 e 54 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge n. 130/2001;
- le circolari del Ministero detta Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
- la Legge Regionale Puglia n. 34 del 15/12/2008 "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri";
- il Regolamento Regionale Puglia n. 8 del 11/03/2015 "Regolamento Regionale in Materia di Polizia Mortuaria e Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"
- il Decreto-Legge n. 392/2000, come convertito nella Legge n. 26/2001, ed in particolare l'art. 1;

RENDE NOTO

la lista dei defunti privi di concessione, ovvero delle concessioni dei loculi e di prossima estumulazione, di cui all'elenco allegato alla presente, l'elenco che resterà esposto fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet dell'Ente e con affissione agli ingressi e all'interno del Cimitero Comunale;

ORDINA

- Che a decorrere dall'undici del mese di Aprile 2022 di provvedere secondo i necessari tempi tecnici, a dar corso alle operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria delle salme/resti mortali di cui all'allegato elenco che fanno parte integrale del presente atto e conseguentemente, alla revoca delle concessioni, ove esistenti dei loculi in cui sono tumulate le salme interessate dalle operazioni di cui all'elenco allegato;
- L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'estumulazione ordinaria delle sepolture, di cui all'elenco allegato, tumulate nel Cimitero di Comunale, a partire dal giorno **11/04/2022 fino a loro conclusione** e che le operazioni siano condotte a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 13:00;
- Di assicurare che per dette operazioni siano adottate tutte le misure di igiene, di riservatezza e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, nel rispetto delle salme esumate;
- Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- Che l'accesso a dette aree sia consentito solo ai parenti delle salme da estumulare che dovranno comunque rimanere a distanza idonea per non interferire con le operazioni e per garantire tutte le norme di igiene e sicurezza necessarie ed opportune.

INFORMA

- a) Che le spese per le citate operazioni di estumulazione e traslazione sono a carico dell'Amministrazione comunale senza onere per i familiari se non quelli derivanti dalle operazioni susseguenti alla normale estumulazione come meglio evidenziate nei punti seguenti ;
- b) Nel caso di completa mineralizzazione, le urne cinerarie e/o le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate nei seguenti modi:
 - Entro i successivi 20 gg dall'esumazione, all'interno di loculi o cappelle di famiglia già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni vigenti in materia, previo deposito delle cassette di zinco contenenti i resti e

corredate di cartellino di riconoscimento in appositi locali comunali e comunicazione ai parenti della data fissata per la tumulazione;

- Nell'ossario comune;

- L'acquisto delle cassette di zinco sono a carico dei familiari ;

- Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. **In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti.**

- Tumulati in ossari concessi, qualora disponibili, a titolo gratuito dall'Amministrazione comunale per la durata di anni 20;

c) Che nel caso di incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno a scelta dei congiunti:

- Essere inumati all'interno di contenitore di materiale biodegradabile per la completa mineralizzazione per un periodo di 5 (cinque) anni, con il conseguente posizionamento della lapide funeraria;

- Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. **In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti.**

d) In mancanza di espressa volontà da parte dei familiari aventi diritto, gli stessi saranno raccolti in apposita cassetta di zinco corredata da cartellino di riconoscimento e trasferiti nell'ossario comune o in locali comunali appositi, dove saranno conservati per mesi 6 (sei), per dare opportunità agli aventi diritto, che solo successivamente si mettano in contatto con gli uffici, di scegliere la destinazione desiderata, dopo di che, trascorso inutilmente tale tempo e non sia stato presentato alcun interesse, gli stessi saranno collocati in forma promiscua ed indistinta per la conservazione collettiva delle ossa in ossario comune.

e) che in caso di disinteresse o irreperibilità dei familiari le salme eventualmente non completamente mineralizzate verranno inumate d'ufficio per ulteriori 5 (cinque) anni a norma di legge;

f) che l'Ufficio Stato Civile e l'Ufficio Tecnico Comunale sono a disposizione degli interessati per eventuali informazioni;

DISPONE

- che durante le operazioni di estumulazione nessuno possa prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

- Che gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati;

- Che la presente ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'albo pretorio e sul sito online di questo Comune, nonché affissa all'interno e agli ingressi del civico Cimitero;

- per giorni 30 trenta prima dell'inizio delle operazioni e sino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali;

- Che i loculi di tumulazione così liberati saranno riutilizzati per nuove sepolture;

- Che i resti mortali dei defunti estumulati vengano raccolti in apposite cassette di zinco riposte nei modi previsti e sopra descritti;

- Che Copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza all'Ufficio di Polizia Locale.

INVITA

- Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, di darne avviso ai seguenti indirizzi comunali, al momento della richiesta delle

operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:

- Pec.: protocollo@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it
- tel. 0881554016
- e-mail: ufficiotecnico@comune.celenzavalfortore.fg.it


AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.2 della Legge n.1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.

Celenza Valfortore il 08/03/2022

IL SINDACO

Rag. Massimo VENDITTI



ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 09 DEL 08/03/2022

CHE LE SALME INTERESSATE DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA SONO LE SEGUENTI:

N. ORD.	NOMINATIVO DEFUNTO	DATA NASCITA	DATA DECESSO	NOTE
1	DE NICOLA ANNUNZIATA	1896	1941	TOMBINO A TERRA N. 71 PRIVA DI CONCESSIONE
2	CIOCCIA GILBERTO	04/02/1910	15/11/1955	SEZ. N.117 LOC. N.2 PRIVA DI CONCESSIONE
3	COVELLI MARIANNA	02/11/1908	04/07/1973	SEZ. N.117 LOC. N.1 PRIVA DI CONCESSIONE
4	DESIDERI ITALO	08/02/1938	30/03/1948	SEZ. N.33 LOC. N.3
5	DESIDERI EZIO ANTONIO	04/01/1936	18/07/1937	SEZ. N.33 LOC. N.3
6	LACCONE M. CARMELA	17/07/1908	21/03/1977	SEZ. N.33 LOC. N.4